

REGOLAMENTO (CEE) N. 34/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 1987

che concede, per la campagna 1987/1988, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5 e l'articolo 81,

considerando che dal bilancio di previsione compilato per la campagna 1987/1988 risulta che, per i vini da tavola, le disponibilità all'inizio della campagna vinicola superano di oltre 4 mesi le utilizzazioni normali della campagna; che, in tali circostanze, ricorrono le condizioni per concedere la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che dal suddetto bilancio di previsione risulta l'esistenza di eccedenze per tutti i tipi di vino da tavola, nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica; che occorre pertanto prevedere la possibilità di concludere contratti a lungo termine per questi tipi di vino da tavola; che è necessario, per le stesse ragioni, concedere tale possibilità per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati;

considerando che, a norma dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono beneficiare delle misure d'intervento soltanto i produttori che hanno adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 35 e, se del caso, agli articoli 36 e 39 dello stesso regolamento durante un periodo di riferimento da stabilire; che occorre pertanto fissare tale periodo;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione, del 29 aprile 1983, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto d'uve concentrato e il mosto d'uve concentrato rettificato⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3949/86⁽⁴⁾, i vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio privato sono classificati in due categorie secondo le loro caratteristiche qualitative; che è opportuno fissare, per le due categorie, le caratteristiche qualitative minime richieste dalla qualità del raccolto 1987;

considerando che, ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 822/87, è necessario conoscere il quantitativo massimo di vino da tavola sotto contratto di magazzinaggio che può essere oggetto della distillazione di cui al suddetto articolo; che occorre quindi prevedere che i produttori comunichino agli organismi d'intervento le necessarie informazioni e che queste siano portate a conoscenza della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 è concessa nel periodo dal 16 dicembre 1987 al 15 febbraio 1988 per:

- tutti i tipi di vini da tavola, nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica, a condizione che detti vini posseggano i requisiti specificati nell'articolo 6 del suddetto regolamento,
- i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati.

2. In conformità del disposto dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori che, durante la campagna 1986/1987, erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 o 39 dello stesso regolamento, sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nel corso dei periodi di riferimento fissati rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2672/86 della Commissione⁽⁵⁾, all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2705/86 della Commissione⁽⁶⁾, e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 2

Le condizioni qualitative minime cui devono soddisfare i vini delle due categorie previste dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1059/83 figurano negli allegati del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU n. L 244 del 29. 8. 1986, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 61.

⁽⁷⁾ GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.